



Novazzano, 30 ottobre 2012
RM 699

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'USO DELLA CAMERA MORTUARIA

Il Municipio di Novazzano, richiamati

l'art. 192 della Legge organica comunale,
l'art. 41 ed altri applicabili del Regolamento del cimitero comunale e il relativo tariffario,

preso atto dell'avvenuta messa in funzione presso il cimitero comunale di due nuove camere mortuarie, emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Concessione

Su richiesta al Municipio, le camere mortuarie sono messe a disposizione per la collocazione dei defunti in maniera da consentire la loro visita. La richiesta d'utilizzo deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale da un'azienda di onoranze funebri con la licenza cantonale ad esercitare. Fuori orario la richiesta deve essere rivolta all'apposito numero di picchetto reperibile sul sito www.novazzano.ch o all'entrata delle camere mortuarie.

Art. 2 Priorità

¹L'uso delle camere mortuarie è prioritariamente concesso per persone che al momento del decesso erano domiciliate o dimoranti nel Comune.

²In via subordinata, l'uso può essere concesso alle persone morte nel Comune, a chi è in attesa di essere tumulato nel cimitero del Comune o ad altri defunti.

Art. 3 Esposizione - Allestimento

¹Nella camera ardente è in linea di principio consentita l'esposizione di una sola salma.

²L'allestimento dovrà essere sobrio e limitato all'interno del locale e senza appendere oggetti alla parete. Gli addobbi funebri ed ogni altro intervento legato al deposito della salma devono essere eseguiti dai parenti a loro completo carico.

Art. 4 Raccomandazioni d'uso

¹Il richiedente è responsabile per il corretto utilizzo, per la pulizia al termine dell'uso e per eventuali danni al locale, agli impianti o ai suoi arredi.

²L'apertura e la chiusura delle camere mortuarie è responsabilità del servizio onoranze funebri che ha effettuato la riservazione.

Art. 5 Catafalco

¹Nella camera mortuaria principale è presente il catafalco refrigerato messo a disposizione dal Comune.

²Nella seconda camera mortuaria la messa a disposizione del catafalco refrigerato dovrà essere assicurato dall'azienda di onoranze funebri, con spese a carico dei parenti del defunto.

Art. 6 Orari

L'uso delle camere mortuarie è possibile tutti i giorni dell'anno negli orari di apertura del cimitero.

Art. 7 Norme finali

¹Il Municipio ha la facoltà di accordare delle deroghe e di decidere puntualmente su eventuali casi non contemplati nella presente Ordinanza.

²Conto l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 8 Pubblicazione - Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 7 novembre 2012.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(E. Croci)

